

Milano



Comune
di Milano

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29 giugno 2009

Art. 1 Oggetto - Istituzione della Commissione.

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la nomina, le attribuzioni e la composizione della Commissione Comunale per il paesaggio della città di Milano, ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

2. La Commissione è l'organo tecnico – consultivo del Comune che esprime pareri obbligatori, non vincolanti – salvo diversa disposizione di legge - in merito ai rilasci delle autorizzazioni paesaggistiche e nelle altre materie elencate nel successivo art. 2. I provvedimenti adottati in difformità del parere espresso dalla Commissione devono essere adeguatamente motivati.

Art. 2 Competenze della Commissione.

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio è competente ad esprimere il proprio parere nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- a. rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dagli artt. 146, 147 e 159 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite al Comune dall'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, salvo i casi previsti dall'art. 80, commi 2, 3, 4 e 5 della medesima legge regionale;
- b. irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica;
- c. accertamenti di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- d. rilascio di provvedimenti a sanatoria ex art.32 della Legge 28 febbraio 1985 n.47;
- e. valutazione paesistica dei piani urbanistici e dei progetti edilizi (e loro varianti), per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica secondo le modalità stabilite dalle linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla D.G.R. n.VII/11045 del 8 novembre 2002, come previsto dal Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale,
- f. pareri nei casi previsti dalle norme regolamentari vigenti, **In particolare tutti quelli attribuiti fino all'entrata in vigore della presente deliberazione alla Commissione Edilizia.**

2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza degli interventi in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio e valuta gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione dei beni tutelati.

3. La Commissione, almeno una volta ogni sei mesi, informa la competente Commissione Consiliare dell'attività svolta e di eventuali problematiche emergenti.

Art. 3 Composizione della Commissione.

1. La Commissione è composta da 11 (undici) soggetti esterni all'ente, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare i Componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, in una delle materie sopra indicate.

2. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Settore Sportello Unico per l'Edilizia (o suo delegato), il Direttore del Settore Arredo Verde e Qualità Urbana (o suo delegato), il Di-

rettore del Settore Pianificazione Urbanistica generale (o suo delegato), **Il Direttore del Settore Attuazione Politiche Ambientali (o suo delegato)**, **Il Direttore del Settore Pianificazione Mobilità, Trasporti ed Ambiente (o suo delegato)**.

3. I membri della Commissione vengono individuati sulla base di appositi bandi, rivolti agli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali, alle Università, alle Sovrintendenze, alle Associazioni, **ai Consiglieri Comunali** o ad altri organismi rappresentanti Operatori in materia di Sviluppo del Territorio che l'Amministrazione ritiene di invitare o che chiedano di essere invitati.

Art. 4 Nomina della Commissione.

1. I componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio sono nominati dal Sindaco, previo espletamento dell'istruttoria di cui al precedente art. 3, comma 3, e comparazione dei curricula presentati.

2. Il Sindaco, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente.

3. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che versano in una delle seguenti condizioni:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella precedente lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

[...]

5. Accettando la nomina in Commissione Comunale per il Paesaggio, ogni componente della stessa si impegna a:

- presentare un elenco dei progetti edilizi realizzati e/o avviati nella città di Milano nell'ultimo triennio, ai quali abbia professionalmente collaborato e operato, prima di assumere l'incarico in Commissione;

- elaborare annualmente, per l'intera durata dell'incarico in Commissione, un elenco dei progetti edilizi realizzati e/o avviati nella città di Milano ai quali abbia professionalmente collaborato e operato, successivamente alla sua nomina in Commissione.

Tale atto dovrà essere trasmesso al Presidente della Commissione (soggetto anch'egli a identica procedura) per costituire – assieme ad atti e verbali di Commissione – materiale accessibile ai sensi delle procedure di legge.

Art. 5 Durata in carica dei componenti della Commissione.

1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni decorrenti dalla data della nomina.

2. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni o impedimento permanente di uno dei componenti prima della scadenza, il Sindaco, con le modalità di cui al precedente articolo 4, provvede alla sua sostituzione. Il componente così nominato rimane in carica fino alla scadenza dell'incarico del soggetto sostituito.

Art. 6 Funzionamento.

1. Il Presidente fissa le date di convocazione della Commissione e ne stabilisce l'ordine dei lavori, conduce la discussione e ne trae le conclusioni.

2. La Commissione elegge, tra i suoi membri, un Vice-Presidente con il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di assenza.

3. Per la validità delle sedute della Commissione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica aventi diritto di voto.

4. I pareri della Commissione devono essere sempre espressi con adeguata motivazione e si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

5. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Commissione o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

6. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

7. A supporto dell'attività della Commissione per il Paesaggio è costituito l'Ufficio di Segreteria dipendente direttamente dal Direttore del Settore Sportello Unico per l'Edilizia. L'Ufficio di Segreteria sottopone alla Commissione per il Paesaggio i progetti presentati previa istruttoria nei casi previsti dalla legge, e provvede agli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti ai pareri espressi dalla Commissione.

8. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale, a cura della Segreteria della Commissione per il Paesaggio. Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti, è consentito ai cittadini – singoli od associati – prendere visione di quanto verbalizzato ed estrarne copia.

9. La Commissione Comunale per il Paesaggio può operare, in sede istruttoria, mediante sottocommissioni. In particolare, in ragione delle materie attribuite alla competenza della Commissione medesima, possono essere costituite le seguenti due sottocommissioni:

- **Sottocommissione Paesaggistica, composta da 8 (otto) componenti cui partecipano anche il Direttore del Settore Sportello Unico per l'Edilizia (o suo delegato) ed il Direttore del Settore Attuazione Politiche Ambientali (o suo delegato);**
- **Sottocommissione Qualità Urbana, composta da 3 (tre) componenti, cui partecipano anche il Direttore del Settore Arredo Verde e Qualità Urbana (o suo delegato), il Direttore del Settore Pianificazione Urbanistica Ge-**

nerale (o suo delegato) ed il Direttore del Settore Pianificazione Mobilità, Trasporti ed Ambiente (o suo delegato).

Art. 7 Commissione Comunale per il Paesaggio : regolamento interno

1. I componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio si insediano entro il settimo giorno successivo alla data di nomina da parte del Sindaco. La Commissione si dota, entro i successivi novanta giorni, di un proprio regolamento interno, con il quale vengono disciplinati:
 - a) le modalità di convocazione e di funzionamento della Commissione medesima, compresi i casi in cui è possibile operare mediante sottocommissioni e le relative modalità di funzionamento;
 - b) i contenuti del programma di progetto con il quale i progettisti illustrano le loro scelte morfologiche e d'inserimento ambientale e la relativa rappresentazione convenzionale, i criteri di valutazione e i principali indirizzi morfologici in ragione delle diverse tipologie di trasformazione urbana ai quali la Commissione intende attenersi nello svolgimento delle sue funzioni, nonché l'utilizzo di specifici strumenti di valutazione, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 2 e avuto riguardo ai criteri e alle procedure regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici ;
 - c) l'attribuzione al Commissari di apposite deleghe per la rappresentanza della Commissione in seno ad altri organismi tecnici di livello comunale;
 - d) i casi e le modalità con le quali i progettisti possono eventualmente illustrare alla Commissione i criteri progettuali in ordine al contesto ambientale che ha ispirato le loro scelte;
 - e) le modalità con le quali vengono periodicamente segnalati all'Osservatorio edilizio cittadino i problemi giuridici e tecnici eventualmente riscontrati.
2. Del Regolamento adottato dalla Commissione prende atto la Giunta comunale - **previa presentazione e discussione dello stesso in sede di Commissione Consiliare Sviluppo del Territorio** - e gli Uffici comunali sono tenuti all'osservanza del Regolamento stesso per quanto di competenza.

Art. 8 Cause di decadenza.

1. Costituiscono cause di decadenza da componente della Commissione Comunale per il Paesaggio:
 - la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina a componente della Commissione previste nel precedente art. 4 comma 4;
 - l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione;
 - l'assenza, senza giustificato motivo, a dodici sedute della Commissione nel corso di un anno solare.
2. La decadenza è dichiarata, previo contraddittorio, dal Sindaco.
3. Il Sindaco procede alla nomina di un altro componente, che rimane in carica fino al termine del mandato della Commissione.

Art. 9 Rimborso spese.

1. La partecipazione alla Commissione Comunale per il Paesaggio è a titolo gratuito.
2. Ai membri esterni è riconosciuto un rimborso spese adeguatamente documentato.

Art. 10 Disposizioni transitorie.

1 I pareri obbligatori già resi, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, dalla Commissione Comunale Edilizia integrata dagli esperti in materia di tutela paesaggistico - ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento conservano efficacia anche se il procedimento nel contesto del quale sono stati espressi non si è ancora concluso.

Art. 11 Efficacia.

1 Il presente atto diventa efficace dal **ventesimo** giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.